



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MAGDA CRISTIANO

Presidente

MAURO DI MARZIO

Consigliere

LAURA TRICOMI

Consigliere - Rel.

GUIDO MERCOLINO

Consigliere

PAOLO CATALLOZZI

Consigliere

Oggetto

PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

Ud. 14/06/2022 CC

Cron.

R.G.N. 19320/2021

ORDINANZA

sul ricorso 19320/2021 proposto da:

Mustafa, elettivamente domiciliato in Roma Via Luca Ghini n.91 presso lo studio dell'avvocato Oriana Pappalardo che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ex lege*;

- resistente -



avverso la sentenza n. 3834/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 da TRICOMI LAURA

RILEVATO CHE:

La Corte di appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria proposta da Mustafa, gambiano, che aveva riferito di essere fuggito dal Paese di origine atteso il fondato timore di ritorsioni ed emarginazioni per l'ostilità, in patria, del gruppo sociale di appartenenza, i cui membri lo avevano cercato per punirlo, stante l'avvenuta sua opposizione alla pratica di mutilazione degli organi genitali alla quale avevano deciso di sottoporre la figlia.

La Corte di merito, pur ritenendo credibile il racconto, ha rilevato che in Gambia è in vigore una legge che sanziona penalmente detta pratica e che il ricorrente non aveva sporto denuncia, adducendo l'assenza di una stazione di polizia nel suo villaggio, così rinunciando ad avvalersi della tutela statale approntata per superare le paventate ritorsioni od ostilità; ha escluso dunque che potesse configurarsi una persecuzione a carico di Mustafa, atteso che i fatti ed i timori da lui espressi erano collegati ad una rappresaglia privata.

Contro la sentenza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi; il Ministero dell'Interno ha depositato "atto di costituzione tardiva" al solo fine della partecipazione all'eventuale udienza pubblica.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.



Il ricorrente si duole che la Corte distrettuale abbia qualificato come questione di diritto interno il timore da lui prospettato in conseguenza della sua opposizione all'assoggettamento della figlia alla pratica tribale dell'infibulazione, per le minacce subite ad opera dei membri del villaggio, senza considerare che le autorità gambiane non intervengono nei conflitti tra il singolo e la comunità.

1.2. Il secondo motivo investe la statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria. Il ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia tenuto conto delle condizioni di pericolosità e di violenza generalizzata esistenti in Gambia, abbia utilizzato fonti informative non aggiornate e sia venuto meno al suo dovere di cooperazione istruttoria.

1.3. Il terzo motivo contesta che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2.1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due.

La Corte d'appello di Roma, nel motivare il diniego di ogni forma di protezione per la constatata vigenza di una normativa penale repressiva della pratica di mutilazione genitale femminile, ha reso la decisione su basi solo formali, omettendo di verificare se tale pratica sia radicata nel Paese d'origine del richiedente (ritenuto peraltro -del tutto contraddittoriamente- credibile e dunque oggetto di un'emarginazione ritorsiva, trasfusa in perduranti condotte minatorie, all'interno del gruppo sociale di appartenenza, proprio per essersi opposto, perfino contro il parere della moglie e della suocera, a che la figlia venisse sottoposta ad infibulazione) e se le autorità statali e governative siano realmente in grado di arginare il fenomeno o, quantomeno, di offrire concreti strumenti di protezione a chi ne è vittima.



2.2. Come già affermato da questa Corte, quel che rileva, in casi simili, non è il trattamento normativo del fenomeno nella sua ufficialità, quanto piuttosto il fatto della effettiva esistenza di una prassi tradizionale socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali, tale da determinare l'emarginazione dei soggetti che vi si oppongono. A fronte di siffatta allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutte le circostanze pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, acquisendo dagli organismi che si occupano del monitoraggio della pratica della mutilazione genitale femminile informazioni accurate e aggiornate sul costume sociale ivi diffuso, in modo da accertare se sussista un condizionamento collettivo in base al quale essa è tuttora percepita come doverosa e cogente e se, effettivamente, le donne ed i familiari che vi si oppongono siano discriminati nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali (Cass. n. 29836/2019; Cass. n.20291/2021).

3. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame uniformandosi al principio sopra enunciato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

- La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022.

La Presidente
Magda Cristiano

